



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTANARO	PINA	Giudice
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1942/2016  
depositato il 14/10/2016

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 10676201600001723000  
IRPEF-ADD.REG. 2009

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 10676201600001723000  
IRPEF-ADD.COM. 2009

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 10676201600001723000 IRPEF-ALT  
2009  
contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 10676201600001723000  
IRPEF-ADD.REG. 2009

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 10676201600001723000  
IRPEF-ADD.COM. 2009

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 10676201600001723000 IRPEF-ALT  
2009  
contro:  
AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1942/2016

UDIENZA DEL

17/07/2017 ore 09:00

N° 1758

PRONUNCIATA IL:  
17 LUG. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
11 SET. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)

[Handwritten signature]

Avverso la notificata comunicazione preventiva di Avviso di Iscrizione ipotecaria n.10676201600001723 (unitamente all'atto prodromico in esso riportato n.TVP01P101272/2014) emessa dalla concessionaria della riscossione Equitalia Sud spa, ricorre [redacted] -in atti meglio qualificato e difeso in questo giudizio dal dott. Vito Montanaro- chiedendone, previa sospensione cautelare della procedura avviata, l'annullamento. Eccepisce, il ricorrente: la violazione DPR 602/1972 in quanto oltre alla Comunicazione sarebbe stata necessaria la notifica l'Intimazione ad adempiere come previsto dal richiamato art.50); il difetto di motivazione e di allegazione, risultando violato l'art.12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Accenna poi a denuncia penale presentata presso la Procura della Repubblica di Taranto nei confronti del proprio consulente affidatario degli adempimenti fiscali e previdenziali causa di impedimento del pagamento del tributo per fatto addebitabile esclusivamente a terzi. Osserva inoltre in memorie illustrative l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'Agenzia Entrate perché priva di visto di conformità e contesta la mancata applicazione dell'esimente, niente affatto tardiva.

Controdeduce la costituita Agenzia Entrate/Direzione Provinciale/Ufficio Legale di Taranto sostenendo l'effettuata notifica dell'Avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione ed eccependo pertanto l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. Contesta, l'assunto del contribuente sulla violazione dell'art.50 in quanto non applicabile all'iscrizione di ipoteca. Definisce infondate sia la presunta nullità dell'ipoteca per difetto di motivazione e sia dell'omessa notifica dell'atto prodromico. Evidenzia poi come per la frode subita dal contribuente e la sua denuncia all'Autorità Giudiziaria non costituiscano valida condizione per ritenersi esonerato dalle sanzioni irrogate anche in ragione dell'inosservato suo obbligo di controllo sul mandato conferito.

Quale nuovo successore della concessionaria della riscossione, si costituisce l'Agenzia Entrate-Riscossione spa rappresentata e difesa in questo giudizio dall'avv. Alessandra Giusti, producendo il relativo Decreto Legge di soppressione delle società del gruppo Equitalia e riportandosi alle deduzioni formulate dall'Ufficio nell'atto introduttivo.

In mancanza dei requisiti di legge, nella camera di consiglio del 09.01.2017 con ordinanza n.4 è rigettata la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

L'odierna pubblica udienza, fissata per la trattazione del ricorso, si è svolta come da separato verbale in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che risulta a vero l'effettuata notifica del prodromico Avviso di accertamento e definitivo per mancata sua impugnazione, il Collegio non può tuttavia non rilevare come prima dell'Avviso di Iscrizione Ipotecaria l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'intimazione ad adempiere prevista dall'art.50 comma 2 DPR 602/1972. Si tratta di un atto, l'intimazione ad adempiere, posto dalla normativa con un procedimento a tutela del contribuente che è però mancato ponendo comunque una questione di giustizia sostanziale. Quanto appena accennato introduce all'esame circa la sussistenza o meno del presupposto per la non punibilità del comportamento del contribuente quando risulti sufficientemente dimostrato che il mancato pagamento dei tributi sia dipeso dalla responsabilità di terzi. Nel caso di specie, al di là del contestato della sua mancata vigilanza sulla esecuzione del mandato conferito al professionista, il contribuente ha prodotto in atti la denuncia penale presentata presso la Procura della Repubblica di Taranto nei confronti del proprio consulente affidatario degli adempimenti fiscali e previdenziali per il torto subito dal comportamento fraudolento del professionista denunciato, così ponendo appunto una questione di giustizia sostanziale.

Va peraltro a tal riguardo richiamata la sentenza n.23601/2012 con la quale la suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio che per evitare le sanzioni non si rende necessaria una sentenza penale definitiva nei confronti dello sleale consulente, essendo invece sufficiente che vi sia la convincente dimostrazione che il mancato pagamento sia addebitabile a fatto imputabile al professionista denunciato all'autorità giudiziaria. Sicché, assorbita ogni residua censura, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che non sono dovute dal contribuente le irrogate sanzioni. Il considerevole torto subito dal ricorrente e la peculiarità del contenzioso costituiscono validi motivi per l'integrale compensazione delle spese di causa tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione quarta- pronunciando sul ricorso proposto da [redacted] avverso la comunicazione preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.10676201600001723, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sole irrogate sanzioni, con esclusione del resto della pretesa tributaria che va pertanto confermata; spese compensate

Così deciso in Taranto il 17 luglio 2017

Il presidente estensore

